

TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO
SEZ. VOLONTARIA GIURISDIZIONE

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO NR.23/2018 E NR.24/2018 OCC

**Proposta del piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento
ai sensi dell'art. 7, primo comma, Legge 3/2012
(con relazione particolareggiata del Gestore della crisi – *allegato*).**

PREMESSA.

I sottoscritti Bartoli Paola, nata a Livorno (Li) il 01/03/1957, codice fiscale BRTPLA57C41E625J ed il coniuge Sig. Lastri Mario, nato a Livorno (Li) il 01/07/1951, codice fiscale LSTMRA51L01E625E, trovandosi entrambi nelle condizioni previste dalla L. 3/2012 così come modificata dal D.L. 179/2012 e non ricorrendo cause ostative, hanno depositato in data 06/03/2018 presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, distinte istanze introduttive per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi ex art.6 e segg. Legge 3/2012.

Con provvedimento nr.15/2018 del 11/04/2018 il referente OCC, Dott. Michele Lombardi, per entrambe le procedure (23-2018 e 24-2018), ha nominato quale professionista incaricato il Dott. Gianni Guerrieri, ai sensi dell'art. 15, comma 9, L.3/2012 per valutare l'ammissibilità alla procedura di indebitamento.

Pertanto, i sottoscritti Coniugi unici membri del nucleo familiare dai medesimi composto, in presenza della fattispecie di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, primo comma, Legge 3/2012, hanno predisposto la presente proposta congiunta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento con il supporto e la consulenza del nominato professionista.

A tal fine, i sottoscritti sig.ra Bartoli Paola e Sig. Lastri Mario

DICHIARANO

- a) che la loro posizione di debitori non nasce dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale e, pertanto, di avere la qualifica di consumatori, ricorrendo altresì i presupposti di cui all'art. 7, comma 2, Legge 3/2012 e successive modifiche, cioè i ricorrenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento;
- b) di non essere soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persone fisiche che non hanno mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- c) di non aver utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare l'insieme dei creditori, al fine di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.


Quanto sopra con l'ulteriore considerazione che l'alternativa liquidazione del patrimonio familiare (immobile ed autovettura di proprietà comune legale) porterebbe alla soddisfazione dei creditori privilegiati ed ipotecari in misura, sicuramente, inferiore rispetto a quanto previsto della presente proposta e, gli altri creditori, non avrebbero altra possibilità che pignorare il quinto delle rispettive due pensioni ma, limitatamente, alle somme eccedenti il minimo impignorabile ex art. 545 C.p.c., azioni esecutive che allungherebbero di molto l'orizzonte temporale di soddisfazione del ceto creditorio.

I debitori:

Bartoli Paola



Lastri Mario



Si allega:

- Relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis L. 3/2012 – con attestazione del piano.
- Dichiarazioni congiunte dei coniugi Debitori - elenco dei beni.
- Visura catastale.
- Perizia di stima immobiliare giurata.
- Mutuo ipotecario edilizio.
- Certificato di proprietà autovettura.
- Certificato di matrimonio.
- Certificato dello stato di famiglia.
- Elenco delle spese nucleo familiare.
- Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute.
- Modelli dichiarazione redditi 730 ultimi tre anni.
- CU 2019 – Bartoli Paola.
- CU 2019 – Lastri Mario.
- Certificati dei carichi pendenti Bartoli Paola e Lastri Mario.
- Copia sentenza 267/2018 Tribunale di Livorno RG GIP 3419/2017.
- Prospetto determinazione spese e compensi OCC.

N. 13/2019 R.G. CP - sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Fallimentare

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Procedura di Sovraindebitamento n. 13 / 2019 **BARTOLI PAOLA - LASTRI MARIO** –
O.C.C. Dott. Gionni Guerrieri

Il Giudice dott. Massimo Orlando,

Letta la proposta ex art. 9 l. 27.1.2012 n. 3;

ritenuto che la stessa soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012;

Visto l'art. 10 l. 27.1.2012 n. 3,

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del **11/9/2019 ore 11,15**, disponendo la comunicazione della proposta e del decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.

a) dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Livorno in versione integrale a cura della cancelleria (nelle news e nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza) e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, anche nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Livorno, 11 giugno 2019

IL GIUDICE
dott. Massimo Orlando

